

COMUNE DI BASCIANO  
(Provincia di Teramo)



*REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DEI  
DIRITTI DI PUBBLICHE AFFISSIONI  
E DEL CANONE PER  
L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI  
PUBBLICITARI*

---

## Sommario

TITOLO I -DISPOSIZIONIGENERALI.....	
Art. 1 Finalità e oggetto del regolamento .....	
Art. 2 Definizione e tipologie degli impianti pubblicitari.....	
Art. 3 Tipologie di pubblicità esterna .....	
TITOLO II – SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E APPLICAZIONE DEL RELATIVODIRITTO .....	
Art. 4 Impianti di pubblica affissione .....	
Art. 5 Impianti di affissione diretta.....	
Art. 6 Servizio delle pubbliche affissioni.....	
Art. 7 Diritto sulle pubbliche affissioni e classificazione del Comune.....	
Art. 8 Richiesta del servizio.....	
Art. 9 Modalità per l’espletamento del servizio.....	
TITOLO III – INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE.....	
Art. 10 Iniziative pubblicitarie .....	
Art. 11 Regime autorizzatorio.....	
Art. 12 Durata delle iniziative pubblicitarie per anno solare .....	
Art. 13 Istituzione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari(CIMP) .....	
Art. 14 Suddivisione del territorio in categorie.....	
Art. 15 Criteri per la determinazione del canone .....	
Art. 16 Pubblicità ordinaria.....	
Art. 17 Pubblicità effettuata con veicoli .....	
Art. 18 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni .....	
Art. 19 pubblicità varia .....	
Art. 20 Fattispecie non assoggettabili al canone.....	
Art. 21 Riduzioni del canone .....	
Art. 22 Obbligo della dichiarazione .....	
Art. 23 Casi di omessa dichiarazione.....	
Art. 24 Versamento del canone.....	
Art. 25 Rimborso delle somme non dovute .....	
Art. 26 Rettifica e accertamento d’ufficio .....	
Art. 27 Sanzioni e maggiorazioni .....	
Art. 28 Sanzioni amministrative e vigilanza.....	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	
Art. 29 Abrogazioni e norme di rinvio.....	

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Finalità e oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 62 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.
2. L'Amministrazione Comunale persegue la finalità di tutelare il decoro dell'ambiente, ivi compreso quello urbano, sottoponendo le iniziative pubblicitarie ad un regime autorizzatorio.
3. Per i fini di cui sopra, il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'ambiente, anche urbano, nell'ambito del territorio comunale.
4. Sono altresì oggetto del presente regolamento l'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

#### **Art. 2 Definizione e tipologie degli impianti pubblicitari**

1. Costituiscono impianti pubblicitari tutti i manufatti installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che siano da tali luoghi percepibili, destinati a supportare:
  - a. **impianti di pubblicità esterna ordinaria:** mezzi di proprietà di privati o di enti utilizzati per la diffusione di messaggi intesi a promuovere attività, beni, servizi o soggetti;
  - b. **impianti di pubblica affissione:** mezzi di proprietà comunale da destinare alle affissioni di natura commerciale e di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, ove l'affissione sia effettuata a cura del Comune;
  - c. **impianti di affissione diretta:** mezzi da destinare alle affissioni effettuate da soggetti privati.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano spazi aperti al pubblico tutte le aree sede di attività economica e produttiva, cui si possa accedere liberamente o in presenza di specifico titolo o previo pagamento di un corrispettivo.

#### **Art. 3 Tipologie di pubblicità esterna**

1. I mezzi di effettuazione della pubblicità esterna sono individuati nelle seguenti tipologie:
  - a. **insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce diretta;
  - b. **preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
  - c. **sorgente luminosa:** impianto pubblicitario realizzato con qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
  - d. **cartello:** manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o

- propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- e. **striscione, locandina, manifesto e stendardo**: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, generalmente a carattere temporaneo. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
  - f. **segno orizzontale reclamistico**: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
  - g. **impianto pubblicitario di servizio**: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
  - h. **pubblicità su veicoli o battelli, barche e simili**: pubblicità non luminosa effettuata all'interno o all'esterno di veicoli in genere, rimorchi, battelli, barche e simili;
  - i. **impianto di pubblicità o propaganda**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, comprendente, a titolo esemplificativo, la targa, la bacheca, le scritte su tenda, la vetrofania e la vetrografia, le iscrizioni dipinte;
  - j. **segnali turistici**: sono rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i segnali riportanti indicazioni turistiche, industriali, artigianali, commerciali, alberghiere che contengano la denominazione, la ragione sociale o il simbolo della ditta o dell'attività economica;
  - k. **pubblicità varia**: categoria residuale comprendente la pubblicità mediante distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario che non sia effettuata attraverso lanci da veicoli o da altri mezzi mobili; la pubblicità fonica; la pubblicità realizzata mediante pannelli, schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche, con aeromobili, con palloni frenati e simili, o comunque qualsiasi forma pubblicitaria realizzata in applicazione di nuove normative, di tecnologie avanzate o di specifiche richieste del mercato.
2. Per la collocazione le caratteristiche e le specifiche di installazione dei mezzi pubblicitari si rimanda al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Delibera di Consiglio Comunale.

## TITOLO II

### SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E APPLICAZIONE DEL RELATIVO DIRITTO

#### *Art. 4 Impianti di pubblica affissione*

1. La superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in mq. 12 ogni mille abitanti. La ripartizione delle superfici (istituzionali, commerciali, necrologi e dirette) dovrà avvenire rispettando i criteri del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Delibera di Consiglio Comunale.

2. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono distinti in:
  - a. **standardo**: impianto mono o bifacciale collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente che verticalmente;
  - b. **poster**: impianto mono o bifacciale collocato a muro o a terra su supporti propri;
  - c. **tabella**: cornice o quadro monofacciale, fissato al muro realizzato in dimensioni idonee per l'affissione di manifesti;
  - d. **trespolo o totem**: impianto perifacciale o cilindrico, collocato a terra su supporto proprio;
  - e. **schermi e led**: sono schermi che consentono di visualizzare immagini fisse o in movimento, messaggi testuali su più righe di scrittura, immagini ed animazioni grafiche recanti messaggi dinamici a carattere istituzionale e di pubblico interesse;
  - f. **altre strutture**: quali superfici, monofacciali, bifacciali o plurifacciali, adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti, o, comunque, da strutture appositamente predisposte per il servizio di pubbliche affissioni.
3. Gli impianti di pubblica affissione hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione dei messaggi in essi contenuti.
4. La tipologia, la destinazione, l'ubicazione, la dimensione ed il numero di fogli che l'impianto contiene, nonché la numerazione degli impianti stessi sono indicati nel Piano Generale degli Impianti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
5. Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento è sempre dovuto al Comune un diritto sulle pubbliche affissioni, come da art. 7 del presente regolamento, la cui tariffa è deliberata dal Comune in sede di approvazione delle tariffe.  
Le imprese di pompe funebri che affiggono direttamente i manifesti non sono tenute al pagamento della maggiorazione di cui all'art. 9, comma 12, del presente Regolamento. Tale maggiorazione è, invece, sempre dovuta qualora l'affissione venga effettuata dal Comune o dal suo Concessionario.

#### ***Art. 5 Impianti di affissione diretta***

1. La superficie massima degli impianti da adibire alle affissioni dirette è determinata dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale.
2. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari stabiliti dal presente regolamento e dal Piano Generale degli Impianti, il Comune può concedere a soggetti privati, mediante svolgimento di apposita gara, la possibilità di collocare su aree comunali o su aree private impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La concessione è disciplinata da apposita convenzione nella quale dovranno essere indicati il numero e l'ubicazione degli impianti, la durata della concessione e del relativo canone, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Tali impianti sono soggetti al pagamento del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

#### ***Art. 6 Servizio delle pubbliche affissioni***

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del Comune di Basciano costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni può essere affidato a terzi secondo le disposizioni vigenti in materia.

#### ***Art. 7 Diritto sulle pubbliche affissioni e classificazione del Comune***

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che deve essere versato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni il Comune di Basciano è da considerarsi appartenente alla V classe. La misura del diritto è, comunque, stabilita dalla Giunta Comunale.
3. Le tariffe, le modalità di calcolo dei diritti dovuti e di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli articoli da 18 a 22 del D. Lgs. N. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui al presente titolo.
4. Gli enti ed i soggetti interessati, al fine di ottenere l'esenzione o la riduzione dei diritti di affissione devono presentare idonea documentazione.

### ***Art. 8 Richiesta del servizio***

1. Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare in tempo utile al Servizio Affissioni apposita commissione contenente le seguenti indicazioni:
  - a. quantità, formato, numero dei fogli e titolo dei manifesti da affiggere;
  - b. soggetto a favore del quale è rivolta la campagna commissionata;
  - c. inizio e durata dell'affissione;
  - d. attestazione dell'avvenuto pagamento;
  - e. spazi eventualmente prescelti.

### ***Art. 9 Modalità per l'espletamento del servizio***

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima della data dalla quale l'affissione deve avere inizio; oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione di servizio.
2. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data della scadenza prestabilita.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e con rimborso integrale delle somme versate. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni.
8. In tutti gli altri casi, l'annullamento della commissione è consentito prima che la stessa venga eseguita e comporta l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.
9. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso anche parziale del diritto sulle affissioni, lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare il Servizio Affissioni ad utilizzare l'importo non dovuto per le future affissioni.
10. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e

qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

11. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non sono ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro preavviso.
12. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, durante l'orario di servizio. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 26 per commissione.
13. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
  - a. le tariffe del servizio;
  - b. l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
  - c. il registro cronologico delle commissioni.

### **TITOLO III**

#### **INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI E APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

#### ***Art. 10 Iniziative pubblicitarie***

1. Sono soggette alle disposizioni del presente titolo le iniziative pubblicitarie realizzate nell'ambito del territorio comunale, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse dalle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che siano da tali luoghi percepibili.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di un'attività economica, con lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi e di migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Si considerano messaggi pubblicitari anche quelli effettuati da enti non commerciali che reclamizzino un soggetto economico (sponsor).
3. In presenza dei presupposti sopra descritti, l'iniziativa pubblicitaria è sottoposta al pagamento di un canone, salvo applicazione delle esenzioni, come da disposizioni del presente regolamento.

#### ***Art. 11 Regime autorizzatorio***

1. L'effettuazione di pubblicità esterna, che incide sull'ambiente, anche urbano, è sottoposta al preventivo atto di assenso dell'Amministrazione Comunale.
2. L'atto di assenso è sempre necessario, vigendo l'obbligo di presentazione della domanda in tutti i casi di effettuazione di pubblicità, anche quando da essa non consegua una prestazione patrimoniale in capo all'interessato.
3. Le domande per ottenere il rilascio del provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari devono essere inoltrate al competente ufficio Comunale e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
  - domanda su appositi moduli predisposti del Servizio stesso;
  - tre copie dell'estratto di P.R.G. (da ritirarsi presso l'ufficio Tecnico Comunale);
  - tre fotografie a colori del luogo dove il mezzo pubblicitario deve essere installato;
  - tre prospetti, nel caso in cui il mezzo pubblicitario debba essere infisso sulla facciata di un edificio (i prospetti devono essere di rilievo e non schematici e dotati delle misure principali);

- tre disegni del mezzo pubblicitario (almeno uno deve essere colorato con i colori corrispondenti a quelli reali e deve essere specificata la natura del materiale o dei materiali del mezzo pubblicitario);
- tre planimetrie (nel caso di mezzi pubblicitari da installare su aree pubbliche o private) nelle quali siano ben disegnati marciapiedi, scarpate aiuole, banchine stradali, recinzioni, pali semafori, lampioni, cartelli già esistenti, alberi e segnali stradali etc)
- tre sezioni, nel caso di cartelli, insegne sporgenti, insegna a bandiera, ecc..
- dichiarazione attestante che i sostegni dei mezzi pubblicitari ed i mezzi stessi sono stati realizzati con materiali resistenti alle intemperie e alla spinta del vento.

Tutti i disegni devono essere firmati dai soggetti richiedenti; devono, inoltre, essere firmati dai soggetti richiedenti; devono inoltre essere quotati e la scala non deve essere inferiore a 1:200, con eccezione dei bozzetti, quando l'oggetto sia molto grande.

#### ***Art. 12 Durata delle iniziative pubblicitarie per anno solare***

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari possono essere permanenti e temporanee. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata superiori a tre mesi, mentre sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi la durata non superiore a tre mesi.
2. Ai fini del presente articolo, ciò che rileva in relazione alla durata è l'installazione del mezzo, non la diffusione del messaggio pubblicitario, con la conseguenza che, terminato il periodo di esposizione risultante dall'autorizzazione, il mezzo pubblicitario deve essere completamente rimosso, con ripristino immediato dello status quo ante.

#### ***Art. 13 Istituzione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e soggetto obbligato***

1. Le forme pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, come definite negli articoli precedenti e installate nel territorio comunale, anche se autorizzate da enti diversi dal Comune, sono assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa secondo le disposizioni che seguono.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione; per le forme pubblicitarie temporanee dal soggetto richiedente. In via generale è obbligato principalmente al pagamento colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

#### ***Art. 14 Suddivisione del territorio in categorie***

1. Ai fini dell'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, le località del territorio comunale sono comprese in ambito unico ed unica categoria (categoria normale).
2. Le tariffe del canone per i mezzi pubblicitari installati su beni privati sono ridotte in misura di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.

#### ***Art. 15 Criteri per la determinazione del canone***

1. Il canone è determinato in base alle tariffe deliberate dal Comune.
2. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto obbligato al pagamento del canone, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile per il canone, come unico mezzo pubblicitario.
7. Le maggiorazioni del canone sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
8. Qualora la pubblicità di cui ai successivi articoli 16 e 17 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa del canone è maggiorata del 100 per cento.

#### ***Art. 16 Pubblicità Ordinaria***

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa del canone è dovuta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare e viene deliberata dal Comune.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata dal 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

#### ***Art. 17 Pubblicità effettuata con veicoli***

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 16, comma 1, del presente Regolamento; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 16, comma 4.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali la licenza di servizio è stata rilasciata dal Comune il canone è dovuto a quest'ultimo; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana il canone è dovuto nella misura della metà al Comune, qualora l'inizio o la fine della corsa avvengano nel suo territorio; per i veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune qualora il proprietario del veicolo vi abbia la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune, nelle misure stabilite dall'apposita tariffa, qualora la sede dell'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza siano ubicate nel suo territorio, ovvero siano domiciliati in detto Comune i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli. La tariffa è graduata a seconda che si tratti di:
  - Autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg
  - Autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg
  - Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuto il canone per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati dagli autotrasportatori iscritti all'Albo, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

6. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### ***Art. 18 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni***

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, secondo le tariffe approvate dal Comune.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto dell'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

#### ***Art. 19 - Pubblicità varia***

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'articolo 16, comma 1, del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista al comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa approvata dal Comune.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa del canone è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, in base alla tariffa approvata dal Comune.

#### ***Art. 20 Fattispecie non assoggettabili al canone***

1. Sono esenti dal canone:
  - a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita

degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli di cui all'art. 17 del presente Regolamento;
  - g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
  - i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
  - j. la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
  - k. il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. La non assoggettabilità non esclude la presentazione dell'istanza e della documentazione di cui al presente regolamento.

### ***Art. 21 - Riduzioni del canone***

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, turistiche, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza

### ***Art. 22–Obbligo della dichiarazione***

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune o al Concessionario, in caso di affidamento del servizio, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune - o al suo Concessionario - di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

4. La presentazione della dichiarazione non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni o concessioni previste da leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

#### **Art. 23 – Casi di omessa dichiarazione**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione per le seguenti forme pubblicitarie previste dal presente Regolamento:
  - effettuate mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, ecc.;
  - effettuata con autoveicoli;
  - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;la pubblicità si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione nelle seguenti forme pubblicitarie previste dal presente Regolamento:
  - realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
  - effettuate con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
  - effettuate da aeromobili mediante scritte striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale;
  - effettuate mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
  - effettuate a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **Art. 24 Versamento del canone**

1. Il Canone è dovuto per le fattispecie previste dagli artt.16, comma 1 e 3, artt.17 e 18, comma 1 e 3, del presente Regolamento, per un anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo del canone è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento ad € 1,00 per difetto se la frazione non è superiore ad € 0,50 o per eccesso se è pari o superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione; per la pubblicità annuale il canone può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,00.
4. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le disposizioni in vigore. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità non esclude quella della tassa per

6. Non si procede al versamento né al rimborso quando l'importo non supera Euro 5,00.

#### **Art. 25 Rimborso delle somme non dovute**

1. L'interessato può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Servizio Tributi, dopo averne accertato il diritto con l'eventuale ausilio del concessionario della riscossione, provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione integrativa.

#### ***Art. 26 – Rettifica e accertamento d'Ufficio***

1. Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, procede, a pena di decadenza, a rettificare od accertare d'ufficio, notificando al contribuente apposito avviso motivato, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo del canone o del maggiore canone accertato, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione del canone, ovvero, nel caso di gestione in concessione, dal legale rappresentante del concessionario o da persona da questi delegata a mezzo procura notarile.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

#### ***Art. 27 Sanzioni e maggiorazioni***

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del canone o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggiore canone o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.
3. Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per il ricorso, interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Trovano inoltre applicazione le sanzioni amministrative per le violazioni tributarie contenute nei Decreti Legislativi del 18/12/1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Sulle somme dovute per il canone e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi annui pari al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili

#### ***Art. 28 Sanzioni amministrative e vigilanza***

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il Comando di Polizia Locale dispone, mediante processo verbale di contestazione, la immediata copertura della pubblicità, nonché la rimozione delle forme pubblicitarie sprovviste di autorizzazione o installate in difformità della stessa, o per le quali non sia stato effettuato il pagamento del canone. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comando di Polizia Locale provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili della violazione le spese sostenute. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada ovvero, se non comminabili, delle sanzioni previste per le violazioni ai regolamenti comunali.
3. I poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle entrate di cui al presente regolamento che si verificano sul territorio comunale, possono essere conferiti a dipendenti dei soggetti affidatari delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, previo apposito atto del Dirigente e in presenza delle altre condizioni di legge.

### ***DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI***

#### ***Art. 29 Abrogazioni e norme di rinvio***

1. Il presente regolamento abroga il precedente Regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie e di leggi statali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.